

**INTERVISTA**

**INTERMEDIARI ASSICURATIVI**

# In Europa sono in aumento le cause verso agenti e broker

**Eric Evian**

Head of business development  
Cgpa Europe

**Federica Pezzatti**

■ In contemporanea con la presentazione del «Terzo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi», Cgpa Europe ha riunito avvocati e giuristi con i quali collabora nei diversi Paesi per raccogliere opinioni e delineare le possibili prospettive sulla responsabilità civile degli intermediari assicurativi. Ne parla a Plus24 Eric Evian, head of business development Cgpa Europe.

**Sono ormai passati quasi 15 anni dalla direttiva europea del 2002 che ha introdotto l'obbligatorietà della tutela assicurativa sulla responsabilità civile nell'attività svolta dagli intermediari. Che bilancio possiamo fare analizzando i recepimenti nei vari Paesi?**

Come spesso capita in ambito europeo le direttive vengono diversamente interpretate tenendo anche conto delle situazioni locali e di sistemi giudiziari, ben lontani dall'essere armonizzati. E va anche detto che l'applicazione della nuova direttiva europea sull'intermediazione assicurativa (Idd, Insurance Distribution Directive) potrebbe portare al consolidamento di orientamenti che nel frattempo hanno preso forma un po' ovunque in Europa.

**Potrebbe fare qualche esempio?**

Nel Regno Unito e in Irlanda, per esempio, l'attività degli intermediari è oggetto di una giurisprudenza rigorosa. Di fronte al rifiuto di presa in carico di un sinistro da parte dell'assicuratore, gli assicurati non esitano a chiamare in causa l'intermediario basandosi sul dovere di consulenza (*duty of care*, nella formulazione inglese). La severità dei giudici, unita a una normativa inasprita dalla crisi finanziaria, ha particolarmente incre-

mentato l'esposizione al rischio degli intermediari inglesi anche se la situazione sta ora mutando grazie a un miglioramento della professionalità delle reti.

**E in Italia è possibile per i consumatori rifarsi sull'agente o sul broker per eventuali motivi di insoddisfazione verso la mandante?**

In Italia, le cause intentate

verso gli intermediari si concentrano ancora sugli errori materiali commessi in occasione dell'emissione di una polizza, della liquidazione di un sinistro o della raccolta dei premi. Le recenti decisioni dei giudici sembrano far emergere un'attenzione verso il dovere di consulenza (adeguatezza) che, secondo i dati disponibili per il periodo tra il 2009 e il 2014 pesa già circa il 15% delle cause di responsabilità civile professionale.

In Francia, anche prima dell'entrata in vigore della direttiva 2002, i giudici avevano costruito

una solida giurisprudenza riconoscendo all'intermediario un obbligo di consulenza che gli attribuisce l'onere della prova in caso di giudizio. In Francia, il «difetto di consulenza» pesava negli anni 90 circa il 20% del totale delle cause verso gli intermediari, ma oggi è arrivato al 70% (la crescita nell'ultimo anno è stata di circa il 2%) con un valore stimato in 36,5 milioni di euro.

**La tendenza pare invece molto diversa in Germania: anche in questo caso gli intermediari tedeschi paiono più virtuosi...**

Tra gli altri grandi mercati, la Germania ha costituito fin qui un'eccezione con azioni legali verso gli intermediari abbastanza rare per ragioni strutturali e culturali. Anche in Germania, tuttavia, recenti decisioni dei giudici hanno stabilito la responsabilità civile professionale degli intermediari fondandola sul venire meno del dovere di consulenza. I giudici tedeschi hanno usato motivazioni molto

vicine a quelle dei giudici francesi e inglesi. Tendenze simili si sono manifestate in Spagna e Belgio. Stiamo insomma assistendo ovunque in Europa a un consolidamento della nozione di consiglio adeguato come fondamento delle azioni legali verso gli intermediari. Resistono differenze legate alla maturità dei mercati o alle culture nazionali, ma la tendenza è ovunque la stessa con un numero di cause in aumento.

## LE REGOLE IN EUROPA

Dopo la pubblicazione della direttiva del 9 dicembre 2002, un quadro normativo comune stabilisce gli obblighi degli intermediari verso la loro clientela. Di recente questo testo è stato completato e consolidato attraverso una nuova direttiva adottata nel gennaio 2016, la Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa. In Italia l'attività degli intermediari era disciplinata da leggi speciali e dal Codice civile prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006), il quale ha recepito nel diritto nazionale la direttiva del 2002.

